

DELIBERA N. 66

L'anno 2023, il giorno 15 del mese di settembre, presso la sede della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta, si è riunita, previo avviso di convocazione, la Giunta Camerale.

Partecipano i Signori:

DE SIMONE TOMMASO	Presidente	Presente
POLLINI MAURIZIO	Vice Presidente	Presente
ASCIONE GUSTAVO	Consigliere	Presente
BARLETTA VALERIA	Consigliere	Presente
GEREMIA FRANCESCO	Consigliere	Presente
PEZONE ANTONIO	Consigliere	Presente
PUOTI RAFFAELE	Consigliere	Presente

Risultano assenti giustificati i sigg.: TRAETTINO LUIGI

Sono stati, altresì, convocati i Revisori dei conti.

Risultano presenti i sigg.:

EVANGELISTA FRANCESCO	Presidente Revisori dei Conti	Presente
RICCIO SALVATORE	Componente Revisori dei Conti	Presente
PERRINO MARIA	Componente Revisori dei Conti	Presente

Risultano assenti giustificati i sigg.:

Assolve l'incarico di verbalizzante il dott. Luca Perozzi, Segretario Generale dell'Ente, che, preliminarmente, acquisisce ai sensi del Regolamento del Funzionamento della Giunta Camerale, la certezza dell'identificazione dei partecipanti, nelle modalità indicate nel verbale della presente seduta, coadiuvato dalla dott.ssa Annalisa Grasso, responsabile U.O. Affari Generali e Personale.

Il Presidente, Tommaso De Simone, accertata la presenza del numero legale, dichiara valida l'adunanza ed apre la seduta.

OMISSIS

Oggetto: SENTENZA CORTE COSTITUZIONALE N.210/2022. PROVVEDIMENTI CONSEQUENZIALI.



Il Presidente, affiancato dal Segretario Generale riferisce che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 210/2022 del 14.09.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 61, co. 1, 2, 5 e 17 del d-l n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008), 6, co. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d-l n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla l. m. 133/2008), 8, co. 3, del d-l n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012) e 50, co. 3, del d-l n. 66/2017 (convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014), che imponevano anche in capo a questa Camera di commercio l'obbligo di riversare in favore del bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti (c.d. taglia spese), dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019.

In tale sentenza la Suprema Corte ha chiarito che dal 2016 il sistema camerale non grava più sul bilancio dello Stato e che tali “le predette riduzioni, incidendo in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio, hanno reso, dal 2017 – anno in cui è disposta a regime la riduzione del diritto camerale del cinquanta per cento – i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale”.

Si precisa, altresì, che per gli anni 2020 e seguenti, un analogo obbligo di riversamento è previsto dall'art. 1, comma 594 della l. n. 160/2019 e che su tale base, che la Corte costituzionale, con la citata sentenza n.210/2022, ha statuito affetti da vizi di legittimità costituzionale, questa Camera di commercio ha provveduto a riversare la somma complessiva di € 1.729.584,71.

In assenza, allo stato, di una adeguata soluzione legislativa, appare opportuno e necessario agire dinanzi al Tribunale di Roma – e se del caso dinanzi alla Corte costituzionale – per tutelare i propri diritti e interessi, richiedendo la restituzione delle somme versate per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, possibilmente insieme ad altre Consorelle e Unioni regionali per evidenziare e rafforzare la posizione comune.

A tal fine, si ritiene di poter affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio dell'ente al prof. Avv. Alfonso Celotto, del Foro di Roma, esperto della questione, avendo lo stesso, tra l'altro, patrocinato dinanzi alla Corte Costituzionale nella causa che ha condotto alla sentenza n.210/2022. Lo stesso avvocato, per il tramite di Unioncamere, ha fatto pervenire alla Camera apposito preventivo relativo al possibile giudizio.

Il Consesso è chiamato ad esprimersi.

LA GIUNTA

- udita la relazione e ritenuto di condividerne impostazione e contenuti;
- letta la sentenza della Corte Costituzionale n.210/2022 del 14.09.2022;
- considerato che, la Corte costituzionale, con la sopra citata sentenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei predetti artt. 61, co. 1, 2, 5 e 17 del d-l n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008), 6, co. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d-l n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla l. m. 133/2008), 8, co. 3, del d-l n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012) e 50, co. 3, del d-l n. 66/2017 (convertito con modificazioni dalla l. n. 89/2014), che imponevano anche in capo a questa Camera di commercio l'obbligo di riversare in favore del bilancio dello Stato i risparmi di spesa conseguiti (c.d. taglia spese), dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;
- considerato che tale sentenza ha chiarito che dal 2016 il sistema camerale non grava più sul bilancio dello Stato e che tali “le predette riduzioni, incidendo in maniera progressivamente più gravosa sui bilanci delle Camere di commercio, hanno reso, dal 2017 – anno in cui è disposta a regime la riduzione del diritto camerale del cinquanta per cento – i sacrifici imposti dalle disposizioni censurate non più sostenibili e non compatibili con il dettato costituzionale”;
- considerato, altresì, che per gli anni 2020 e seguenti, un analogo obbligo di riversamento è previsto dall'art. 1, comma 594 della l. n. 160/2019 e che su tale base questa Camera ha provveduto a riversare la somma complessiva di € 1.729.584,71;
- ritenuto che gli obblighi di riversamento previsti dalla normativa del 2019 appaiono affetti dai medesimi vizi di legittimità costituzionale della normativa previgente dichiarata incostituzionale con la sentenza n. 210/2022;
- ritenuto altresì che, in assenza di una soluzione legislativa, appare opportuno e necessario agire in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma - e se del caso dinanzi alla Corte Costituzionale - per tutelare i propri diritti e interessi, richiedendo la restituzione delle somme versate o accantonate per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, possibilmente assieme ad altre Camere di commercio e Unioni regionali per evidenziare e rafforzare la posizione comune;



- ritenuto di potere affidare il mandato di rappresentanza e difesa in giudizio al prof. avv. Alfonso Celotto, del Foro di Roma, particolarmente esperto della questione avendo anche, tra l'altro, patrocinato dinanzi alla Corte costituzionale nella causa che ha portato alla sentenza n. 210/202, il quale ha prodotto un preventivo di spesa pari ad € 1.843,68, comprensivo di spese e oneri previsti per legge;
- letto il preventivo presentato dallo stesso avvocato per il ricorso collettivo dinanzi al Tribunale di Roma finalizzato alla richiesta di restituzione delle somme versate o accantonate per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;

DELIBERA

- di prendere atto della sentenza pronunciata dalla Corte Costituzionale n.210/2022 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 61, co. 1, 2, 5 e 17 del d-l n. 112/2008 (convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008), 6, co. 1, 3, 7, 8, 12, 13, 14 e 21 del d-l n. 78/2010 (convertito con modificazioni dalla l. n. 133/2008), 8, co. 3, del d-l n. 95/2012 (convertito con modificazioni dalla l. n. 135/2012) e 50, co. 3, del d-l n. 66/2017,
- di promuovere giudizio dinanzi al Tribunale di Roma, a tutela degli interessi della Camera di commercio di Caserta, per ottenere la restituzione delle somme versate per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023;
- di affidare l'incarico di difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente al prof. Avv. Alfonso Celotto, sottoscrivendo con lo stesso, apposita convenzione, secondo le condizioni economiche proposte dallo stesso nell'apposito preventivo.

IL SEGRETARIO

Luca Perozzi
firma digitale

IL PRESIDENTE

Tommaso De Simone
firma digitale

Atto sottoscritto con firma digitale (artt. 20, 21, 22, 23 e 24 del D.Lgs. n. 82 del 07/03/2005 e s.m.i).